



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 31 GENNAIO 2026

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Sommario

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ART. 5 – RINNOVO

ART. 6 – CANCELLAZIONE

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO E VIGILANZA

TITOLO II – FORME DI SOSTEGNO

ART. 8 – DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 10 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

ART. 11 – RENDICONTAZIONE

ART. 12 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

ART. 13 – GRUPPI DI LAVORO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

1. Il Comune di Isola del Giglio, in coerenza con l'art. 118, ultimo comma della Costituzione, l'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*) e dell'art. 12 dello Statuto Comunale, valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro.
2. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, solidaristico e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale; promuove

il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile; favorisce il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione del territorio e del patrimonio in ambito culturale, turistico, paesaggistico, ambientale, storico, artistico nelle sue più late definizioni.

3. Il Comune riconosce pertanto il fondamentale patrimonio costituito dall'associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo della propria realtà, favorendo l'attività di differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio, nel reciproco rispetto di autonomia, nonché di quelle (con sede fuori del territorio comunale) che prestano la loro attività a favore della Comunità locale.

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune istituisce il “*Registro comunale delle libere forme associative*”, di seguito denominato semplicemente “*Registro*”.
2. Hanno diritto di essere iscritte al Registro le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le *Onlus* a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
 - le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
 - le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD arl) iscritte al CONI;
 - altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgano attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - assistenza sociale e sanitaria;
 - cultura;
 - impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
 - sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;

4. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche (massimo un n. di 2). L'indicazione dell'area tematica dev'essere espressa al momento della richiesta di iscrizione al Registro ed i settori di attività indicati devono risultare nell'Atto costitutivo o nello Statuto.
5. La gestione e tenuta del Registro è affidata ad uno o più Responsabili di Settore, in relazioni alle sezioni tematiche, individuato/i dal Sindaco.
6. Il Sindaco, con proprio atto, potrà in relazione alle mutate condizioni ed esigenze della Comunità locale integrare l'elenco delle sezioni tematiche.
7. In ogni caso, qualora l'interesse perseguito non possa essere inserito in una delle sezioni individuate, ma ugualmente aderente alle finalità regolamentari, in attesa delle determinazioni sindacali, viene costituita una sezione dedicata.
8. Il Registro contiene i seguenti dati minimi: numero e data di iscrizione, nome associazione, sede anagrafica, codice fiscale/partita iva, telefono, E-mail/PEC, sito web.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento;
2. In caso di iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono:
 - essere anche espressione della Comunità locale: avere sede nel territorio comunale, oppure essere operanti in ambito comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
 - essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti: avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta o agli associati o a tutta la Comunità locale;
 - avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio comunale nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

3. In caso di non iscrizione al RUNTS:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi, nonché alla disciplina Comunitaria;

- essere espressione della Comunità locale: avere sede e/o essere operanti e/o a beneficio nel/del territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero all'interno delle indicazioni dei precedenti articoli, e non avere finalità di lucro;
- essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto;
- essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta agli associati o a tutta la Comunità locale;
 - avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

4. Non possono essere iscritti al registro:

- i partiti e/o i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
- le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl);
- i soggetti che tra gli scopi statuari perseguono intenti sovversivi, contro l'unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro va richiesta al Comune su modulo, allo scopo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata, inviata alla PEC del Comune: comuneisoladelgiglio@pcert.it
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dello Statuto da cui risultino lo scopo e l'assenza di finalità di lucro;
 - copia dell'Atto costitutivo;

- l'organigramma con relative responsabilità associative;
 - l'elenco dei soci o degli aderenti con indicazione del Comune di residenza;
 - relazione dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi;
 - certificazione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA;
 - documentazione che attesti l'eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, provinciali, regionali (ad esempio RUNTS, CONI, ecc.);
 - programma indicativo degli interventi che la forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (**due anni**) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'associazione stessa;
 - autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali e indicazione di un indirizzo e – mail/PEC per la ricezione di comunicazioni e/o informazioni.
3. Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
 4. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno (il Registro è aperto).
 5. Il Responsabile individuato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel Registro attribuendo un numero e dandone comunicazione al richiedente via e – mail/PEC.
 6. Qualora la domanda e/o la documentazione non fossero complete, il predetto termine di 30 giorni è sospeso attraverso una richiesta di integrazione della documentazione. Tale integrazione dovrà comunque pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; scaduto il termine la richiesta si intende archiviata senza ulteriori formalità e/o comunicazioni. Il termine riprende a decorrere dopo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della documentazione integrativa o dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato.
 7. Il Responsabile individuato, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata, salvo soccorso istruttorio.
 8. Il provvedimento di diniego è impugnabile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
 9. L'iscrizione al Registro ha durata fino al 31 dicembre del secondo anno da quello di iscrizione.

ART. 5 – RINNOVO

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta di rinnovo, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari, nonché di avere regolarmente svolto con continuità attività

negli ultimi due anni. Nel caso non sia possibile dimostrare i due anni di attività, si dovrà provvedere ad una nuova iscrizione in presenza di tutti i requisiti come previsti del presente Regolamento.

2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Le associazioni che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al Registro esistente, restano iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione.

ART. 6 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene su richiesta del legale rappresentante o d'ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti o in caso di mancato rinnovo.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO E VIGILANZA

1. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale del Comune, Amministrazione Trasparente, a cura del Responsabile individuato, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali.
2. La Giunta Comunale si riserva il potere di vigilanza, compreso il potere di inibizione, sulla tenuta del Registro.

TITOLO II – FORME DI SOSTEGNO

ART. 8 – DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. L'iscrizione al Registro è condizione:
 - preferenziale per l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, nonché il patrocinio secondo l'apposito Regolamento;
 - necessaria per:
 1. fruire dei benefici economici;
 2. per avere diritto di presentare proposte inerenti alla propria sezione tematica in occasione dell'emissione del Bando per i contributi ordinari di ogni anno .

ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:
 - erogazione di contributi in denaro o in spazi o in esenzioni su progetto;
 - concessioni in uso a tariffe agevolate, o in esenzione, di strutture, luoghi, spazi, piazze, strumenti ed attrezzature comunali in relazione alle attività rivolte agli iscritti e/o alla popolazione del Comune.

2. La misura dei contributi da erogare, o le altre forme di sostegno o esenzione tariffarie, sono deliberate dalla Giunta Municipale in relazione alla tipologia di Associazione e/o sezione del Registro, su istruttoria del Responsabile individuato, secondo le linee programmatiche e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.
3. L'entità del contributo per singola Associazione viene erogata con atto del Responsabile a seguito di avviso pubblico/bando, in relazione alle linee guida e/o indicazioni e/o criteri generali della Giunta Comunale, rapportato all'interesse pubblico, all'importanza dell'iniziativa e dell'attività, alla tradizione e all'attinenza con le finalità proprie dell'Amministrazione.
4. La Giunta Municipale si riserva la facoltà di aderire a singole iniziative proposte dai soggetti iscritti al Registro in relazione alla realizzazione di condivisi eventi e/o manifestazioni e/o iniziative di interesse generale per la Comunità locale o per il "ritorno" a beneficio del proprio territorio.

ART. 10 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i criteri e modalità espressi negli articoli nn. 8 e 10 del "*Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi Economici, vantaggi economici indiretti e patrocinii*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell'8 Agosto 2024 e dal Bando per la concessione dei contributi ordinari dell'anno di riferimento.
2. Per l'assegnazione di spazi e strutture sarà considerato criterio prioritario l'effettuazione di attività di pubblico interesse e/o di servizi di pubblica utilità e/o rivolte alle categorie fragili e/o co-progettazione.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE

1. I contributi economici sono erogati previa presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute come da articolo n. 12 del "*Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi Economici, vantaggi economici indiretti e patrocinii*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell'8 Agosto 2024.

ART. 12 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. È facoltà del Responsabile individuato sospendere l'efficacia o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione di spazi in presenza di un interesse pubblico prevalente, o per altra ragione di legittimo impedimento, previa comunicazione di avvio del procedimento, salvo i casi di urgenza.
2. Il provvedimento dovrà essere motivato e comunicato all'assegnatario dei beni.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

ART. 13 – GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire la reale partecipazione ed il coinvolgimento delle forme associative, è facoltà dell'Amministrazione istituire i gruppi di lavoro per ogni area di intervento, con atto del Sindaco.
2. Ogni gruppo di lavoro raggruppa i rappresentanti delle forme associative di area e ha tra le finalità:
 - la determinazione di eventuali obiettivi comuni da perseguire;
 - la programmazione di collaborazione tra forme associative e tra queste e l'Amministrazione Comunale;
 - la discussione di problemi specifici di reciproco interesse;
 - l'elaborazione di proposte e programmi;
 - l'esame e l'elaborazione di proposte in ordine agli interventi dell'Amministrazione per il sostegno dell'attività delle forme associative.
3. I gruppi di lavoro, presieduti a turno da un rappresentante delle forme associative, sono aperti a tutti e si riuniscono su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per sezione o materia, senza formalità, per argomenti di volta in volta definiti.

3 – bis I rappresentanti delle forme associative possono presentare al Sindaco o all'Assessore competente, formale istanza di convocazione del gruppo di lavoro, indicando gli argomenti da trattare. L'organo preposto, valutata la proposta, provvede alla convocazione ai sensi del comma precedente.
4. Gli iscritti al Registro delle sezioni a scadenza periodica saranno convocati o informati sulle iniziative dell'Amministrazione afferenti alle iniziative degli iscritti al Registro.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.